



# Tribunale di Piacenza

Sezione civile

## Tribunale Fallimentare

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Stefano Brusati

Presidente

Dott. Antonino Fazio

Giudice

Dott. Stefano Aldo Tiberti

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**  
**EX ART. 161, COMMA VI, L.F.**

VISTO il ricorso rubricato al n. **2/2020 R.G. C.P.** con cui la società FUTURA ROBOTICA SRL [C.F 02914021205] ha proposto una domanda *ex art.* 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

PRESO ATTO che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e l'ha trasmessa al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, un'aggiornata visura camerale, ed una situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31/03/2020;

### RITENUTO

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo; la società, pur con le riserve del caso, preannuncia la volontà di presentare un piano di concordato con continuità indiretta *ex art.* 186 bis L.F., con prosecuzione dell'attività di impresa in capo all'attuale società affittuaria dell'azienda;
- sussista ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **ALSENO (PC)**, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- che la presente costituisca quale procedura principale ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;





- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda, come da delibera assembleare del 10 giugno 2020 (Doc 1);
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

### P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. **CONCEDE** alla società ricorrente **termine fino al 10/11/2020** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. **NOMINA** un **commissario giudiziale** nella persona di:

**Dott. MAURO SEGALINI, con studio in Piacenza, via S. Siro 38**

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. **DISPONE** che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **venti giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di € 40.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire a Cura del Commissario Giudiziale<sup>1</sup>;

3.2. **DEPOSITI** in cancelleria allo scadere del 15/09/2020 (nonché, **nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa**) una **situazione finanziaria aggiornata** dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una **copia** al **commissario giudiziale**, cui dovrà anche inviare una **breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale**,

<sup>1</sup> Il C.G. provvederà tempestivamente a depositare nel fascicolo telematico informativa sulla apertura del conto corrente e le relative coordinate.





sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 10.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

6. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 08/07/2020.

Il Giudice estensore  
*Dott. Stefano Aldo Tiberti*

Il Presidente  
*Dott. Stefano Brusati*

